

Studio Giuliano e Di Gravio

Avv. Massimo Giuliano

Patrocinante in Cassazione

Via Sebino, 32 – 00199 Roma - Tel. 06/8414562 – Fax 06/8411378

TRIBUNALE DI BELLUNO

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.

ESTRATTO ATTO DI CITAZIONE - R.G. 430/2021 CON UDIENZA FISSATA AL 15/11/2022, ORE 11.10

La Presidente del Tribunale di Belluno dott.ssa Antonella Coniglio, con decreto cron. 556/2022 del 28/02/2022 (R.G. n. 140/2022) ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami dell'atto di citazione con la quale, i sig.ri Esposito Gaetano, C.F. SPSGTN51M03F839D, nato il 03/08/1951 a Napoli, residente in Tunisia; Rossi Pier Luigi, C.F. RSSPLG44T27A390W, nato il 27/12/1944 ad Arezzo, residente ad Arezzo; Vallone Felice, C.F. VLLFLC45T15F924L, nato il 15/12/1945 a Nola (NA), residente in Roma (RM), tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. Massimo Giuliano, c.f. GLNMSM73L14E329U, con studio legale a Roma in Via Sebino n. 32, PEC: massimogiuliano@ordineavvocatiroma.org e presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, chiedono all'adito Tribunale di accogliere le seguenti **"CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via principale e nel merito, previa sospensione inaudita altera parte della delibera assembleare del 09/12/2019, accertare e dichiarare, la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia, salva diversa qualificazione giuridica che il Tribunale adito vorrà dare ai fatti esposti, dell'art. 9 del Regolamento della Comproprietà per violazione degli artt. 1418 e 1341, 1325 e 1326 c.c. nonché degli artt. 67 e 69 delle disposizioni di attuazione al c.c. e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o inesistente la delega permanente conferita al Primo Delegato e/o al Delegato Supplente in forza della predetta disposizione Regolamentare e, quindi, nulla la delibera impugnata adottata il 09/12/2019. - ancora nel merito accertare e dichiarare, altresì la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità, ex art. 1418 e 1341, 1325 e 1326 c.c. nonché ex artt. 67 e 69 delle disposizioni di attuazione al c.c., salva diversa qualificazione giuridica che il Tribunale adito vorrà dare ai fatti esposti, dell'art. 8, paragrafo 8.5 e dell'art. 9 - paragrafo 9.4 del Regolamento della Comproprietà e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera assembleare assunta in data 09/12/2019 per mancanza del quorum costitutivo e deliberativo, in ragione dell'illegittimo conferimento del potere di rappresentanza al Primo Delegato e/o al Delegato Supplente ed in quanto assunte con il voto del Primo Delegato e/o del Delegato Supplente privi del potere di rappresentanza per scadenza del loro mandato e nominati illegittimamente e, quindi, pronunciare ogni provvedimento consequenziale. - in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande in merito alla validità e/o efficacia delle norme del Regolamento della Comproprietà, accertare e dichiarare la annullabilità e/o la nullità della delibera del 09/12/2019 in quanto assunta in violazione dell'art. 8.5 del Regolamento, ovvero, senza la approvazione scritta dei partecipanti alla comproprietà e, per l'effetto, assumere ogni provvedimento consequenziale finalizzato al ripristino della situazione ex ante all'assunzione della delibera. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del legale antistatario."**

L'azione è promossa nei confronti della **Comproprietà Hotel Alaska**, C.F. 90006880257, in persona dell'Amministratore pro-tempore, Dott.ssa Katia Gressani, con sede legale in Cortina d'Ampezzo, Largo delle Poste n. 29/32, e domiciliata in Viale Premuda n. 46, pec: compr.hotelalaska@legalmail.it.

Si avvisano i Comproprietari della Comproprietà Hotel Alaska, quali litisconsorti necessari, come identificati personalmente ed individualmente **che potranno comparire dinanzi al Tribunale di Belluno, nella nota sede, in persona del Giudice dott. Paolo Velo, all'udienza che ivi si terrà il giorno 15/11/2022, ore 11.10**, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza sopra indicata, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art.168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia.

Roma/Belluno, 01/03/2022

Avv. Massimo Giuliano